



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.1040 del 4 febbraio 2012

Consiglio Federale n.5 - Roma, 3 e 4 febbraio 2012

DELIBERA N.321/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art.7 dello Statuto federale che stabilisce la riunione dell'Assemblea Generale Ordinaria per il rinnovo delle cariche federali non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi;
- visto l'art.8 dello Statuto federale che assegna all'Assemblea l'attribuzione di eleggere per il quadriennio olimpico il Presidente Federale, i Consiglieri Federali ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- ritenuto di definire sin d'ora il giorno di celebrazione dell'Assemblea Generale Ordinaria formata dai delegati eletti in rappresentanza delle società, degli atleti e dei tecnici;
- considerato che, ai sensi dell'art.15 dello Statuto federale, le Assemblee Territoriali per l'elezione dei rispettivi Consigli Direttivi devono precedere l'Assemblea Generale;
- ravvisata pertanto la necessità di fissare la data entro la quale celebrare le Assemblee Territoriali elettive;

DELIBERA

- di fissare la celebrazione della prossima Assemblea Generale Ordinaria nei giorni 8 e 9 febbraio 2013, a Roma, in luogo da stabilire, per eleggere il Presidente Federale, i Consiglieri Federali e il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio olimpico 2013/2016;
- di stabilire altresì che la celebrazione di tutte le Assemblee Territoriali elettive dovrà avvenire entro e non oltre la data del 31 dicembre 2012.

DELIBERA N.322/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1452 del 30 novembre 2011, con la quale è stato approvato il nuovo testo dei *Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate*;

- considerato che le Federazioni Sportive Nazionali sono tenute ad adeguare i propri Statuti alla sopracitata normativa prima di procedere alla celebrazione delle Assemblee ordinarie elettive per il rinnovo delle cariche federali;
- visto l'art.22, comma 6 dello Statuto del CONI che prevede la possibilità da parte della Giunta Nazionale del CONI, su conforme delibera del Consiglio Federale, di nominare un Commissario ad acta per procedere alle modifiche statutarie derivanti da norme di legge o da delibere del CONI;
- considerato che in alternativa alla richiesta del Commissario ad acta, per procedere con le dovute modifiche statutarie sarebbe necessario procedere alla celebrazione di una Assemblea Straordinaria;
- ritenuto che l'organizzazione e la logistica derivante dalla celebrazione di una Assemblea Straordinaria comporterebbe un costo non previsto nel bilancio di previsione federale;
- ritenuto inoltre opportuno procedere alle modifiche statutarie necessarie agendo secondo modalità che consentano la maggiore economicità per le Federazione, tenuta peraltro in considerazione l'attuale situazione economica generale;
- individuata quale modalità caratterizzata da maggiore economicità la nomina da parte della Giunta Nazionale del CONI, previa richiesta del Consiglio Federale, di un Commissario ad acta per procedere alle modifiche statutarie derivanti dal nuovo testo dei *Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate*;
- tenuto conto che il mandato del Commissario ad acta per procedere alle modifiche statutarie è strettamente circoscritto all'adeguamento conseguente al nuovo testo dei *Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate*, ed in tal senso tali modifiche non comportano alcuna elaborazione discrezionale;
- preso atto pertanto che, come comunicato con lettera della Segreteria Generale del CONI prot. n.0661/11 del 5 ottobre 2011, le modifiche che possono formare oggetto dell'intervento del Commissario ad acta sono solo ed esclusivamente quelle che non comportano alcuna elaborazione discrezionale, limitando l'intervento del Commissario ad acta alla sola modifica dello Statuto e non anche agli adeguamenti conseguenti dei Regolamenti federali, la cui competenza resta in capo al Consiglio Federale;

DELIBERA

di conferire mandato alla Segreteria Generale di effettuare tutti gli atti ed adempimenti necessari per richiedere alla Giunta nazionale del CONI la nomina di un Commissario ad acta per procedere alle modifiche statutarie derivanti dal nuovo testo dei *Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate* e da norme di legge.

DELIBERA N.323/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.322 assunta nell'odierna seduta, con la quale viene conferito mandato alla Segreteria Generale di effettuare tutti gli atti ed adempimenti necessari per richiedere alla Giunta Nazionale del CONI la nomina di un Commissario ad acta per procedere alle modifiche statutarie derivanti da norme di Legge o da delibere del CONI;

visti i nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, approvati con deliberazione n.1452 del 30 novembre 2011 dal Consiglio Nazionale del CONI, e trasmesse dalla Segreteria Generale del CONI con nota dell'11 gennaio 2012 (prot. n.19/2012);

visto l'articolo 31 dello Statuto Federale in cui si specifica che l'attuale Consiglio Federale è composto da 20 rappresentanti delle componenti del movimento cestistico;

visto il punto 3.3 lett. a) dei nuovi Principi Fondamentali sopra richiamati in cui si stabilisce che il nuovo Consiglio Federale debba essere composto da n.12 componenti più il Presidente Federale, determinando pertanto una riduzione dell'attuale organico pari al 40%;

visto il punto 5.1 ed il punto 5.1.3 dei nuovi Principi Fondamentali in cui si stabilisce che i rappresentanti degli atleti e tecnici in Consiglio Federale devono essere in misura non inferiore al 30% del totale dei 12 consiglieri previsti prevedendo al contempo un'equa rappresentanza di atleti ed atlete;

ritenuto di dover applicare la riduzione del 40% dei consiglieri componenti il Consiglio Federale a tutte le rappresentanze fatta eccezione per i rappresentanti degli atleti e tecnici per cui è prevista la presenza obbligatoria di una percentuale predefinita;

DELIBERA

di sottoporre al vaglio del Commissario ad acta nominato dalla Giunta Nazionale del CONI la modifica statutaria per la nuova composizione del Consiglio Federale fissato in n.12 componenti più il Presidente Federale, suddiviso in:

- n.5 componenti in rappresentanza delle società partecipanti ai campionati regionali;
- n.3 componenti in rappresentanza delle società partecipanti ai campionati nazionali professionistici e non professionistici maschili e femminili, di cui n.1 in rappresentanza delle società partecipanti al massimo campionato professionistico maschile, n.1 in rappresentanza delle società partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali maschili e n.1 in rappresentanza delle società partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali femminili;
- n.1 componente in rappresentanza dei tecnici;
- n.3 componenti in rappresentanza degli atleti professionisti e non professionisti, di cui n.1 in rappresentanza degli atleti partecipanti ai campionati professionistici maschili, n.1 in

rappresentanza degli atleti partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali maschili e n.1 in rappresentanza delle atlete partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali femminili.

DELIBERA N.324/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.322 assunta nell'odierna seduta, con la quale viene conferito mandato alla Segreteria Generale di effettuare tutti gli atti ed adempimenti necessari per richiedere alla Giunta Nazionale del CONI la nomina di un Commissario ad acta per procedere alle modifiche statutarie derivanti da norme di Legge o da delibere del CONI;
- visti i nuovi Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, approvati con deliberazione n.1452 del 30 novembre 2011 dal Consiglio Nazionale del CONI, e trasmesse dalla Segreteria Generale del CONI con nota dell'11 gennaio 2012 (prot. n.19/2012);
- considerato che il punto 9.6 dei sopracitati Principi prevede che i Consigli Direttivi degli Organi Territoriali delle Federazioni siano costituiti da "almeno 5 componenti";
- valutato che l'attuale composizione dei Consigli Direttivi Regionali, otto consiglieri più il presidente, risulta essere suscettibile di diminuzione senza che ciò comporti un depauperamento della funzionalità dei Comitati stessi;
- ritenuto di prevedere pertanto un numero inferiore di componenti dei Consigli Direttivi Regionali per assicurare snellezza funzionale e risparmio sui costi di gestione;
- considerata l'opportunità di prevedere un diverso numero di componenti i Consigli Direttivi Regionali in ragione del numero di società affiliate che insistono sul territorio e precisamente: quattro componenti più il presidente in Regioni con un numero di società affiliate inferiore a 100, sei componenti più il presidente in Regioni con un numero di società affiliate uguale o superiore a 100;
- ritenuto che la verifica del numero delle società affiliate debba essere effettuata ogni quadriennio olimpico e precisamente il 30 giugno di ogni anno in cui si svolgono i Giochi Olimpici estivi;

DELIBERA

di sottoporre al vaglio del Commissario ad acta nominato dalla Giunta Nazionale del CONI la modifica statutaria per la nuova composizione dei Consigli Direttivi Regionali, di seguito indicata:

- n.4 componenti più il Presidente per i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali con meno di 100 società affiliate;
- n.6 componenti più il Presidente per i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali con 100 o più società affiliate.

DELIBERA N.325/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art.36 dello Statuto;
- esaminato il documento programmatico "Lo sport italiano verso il 2020", redatto dal CONI, riguardante le iniziative volte a ridisegnare gli assetti organizzativi dello sport italiano che, nel contesto dell'attuale crisi economica e finanziaria del Paese, risultano prioritarie e che il CONI, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, si propone di adottare;
- preso atto che il processo di autoriforma del CONI ha individuato tra le aree di intervento il riordino della organizzazione territoriale prevedendo il trasferimento ai Comitati Regionali delle funzioni dei Comitati Provinciali;
- vista la propria delibera n.322 assunta nell'odierna seduta, con la quale viene conferito mandato alla Segreteria Generale di effettuare tutti gli atti ed adempimenti necessari per richiedere alla Giunta Nazionale del CONI la nomina di un Commissario ad acta per procedere alle modifiche statutarie derivanti da norme di Legge o da delibere del CONI;
- considerato che i nuovi "Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate", approvati con deliberazione n.1452 del 30 novembre 2011 dal Consiglio Nazionale del CONI e trasmesse dalla Segreteria Generale del CONI con nota dell'11 gennaio 2012 (prot. n.19/2012), prevedono la facoltà per le Federazioni di istituire i Comitati Provinciali o in alternativa i Delegati provinciali;
- ravvisata l'opportunità di modificare l'art.36 dello Statuto per istituire la nomina dei Delegati Provinciali in luogo della istituzione dei Comitati Provinciali;
- visto il documento "Proposte di linee guida per la riorganizzazione della struttura territoriale FIP" che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- di esprimersi favorevolmente in merito al documento "Proposte di linee guida per la riorganizzazione della struttura territoriale FIP", in vista dell'approfondimento dei dettagli operativi con la Consulta dei Comitati Regionali che si svolgerà a Torino il 17-18/2/2012;
- di sottoporre al vaglio del Commissario ad acta nominato dalla Giunta Nazionale del CONI la modifica statutaria necessaria per istituire la nomina dei Delegati Provinciali in luogo della istituzione dei Comitati Provinciali;

- di approvare con effetto immediatamente operativo a partire dal 1° luglio 2012 la chiusura di tutti gli Uffici Tecnici Provinciali, come da elenco allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera;
- di autorizzare la Segreteria Generale a porre in essere tutti gli atti necessari per la rimodulazione dei budget dei Comitati Provinciali, in modo tale da ottenere risultati d’esercizio in pareggio, anche in presenza della chiusura degli Uffici Tecnici Provinciali, fatta salva la necessità di prevedere una perdita nel caso di chiusura dei Comitati Provinciali.

Regione	Comitato
CALABRIA	Catanzaro
CALABRIA	Cosenza
CAMPANIA	Caserta
EMILIA ROMAGNA	Forlì
EMILIA ROMAGNA	Reggio Emilia
FRIULI VENEZIA GIULIA	Pordenone
FRIULI VENEZIA GIULIA	Udine
LAZIO	Latina
LOMBARDIA	Bergamo
LOMBARDIA	Brescia
LOMBARDIA	Como
LOMBARDIA	Cremona
LOMBARDIA	Lecco
LOMBARDIA	Pavia
LOMBARDIA	Varese
MARCHE	Ascoli Piceno
MARCHE	Macerata
MARCHE	Pesaro
PIEMONTE	Novara
PUGLIA	Brindisi
PUGLIA	Foggia
PUGLIA	Lecce
PUGLIA	Taranto
SARDEGNA	Sassari
SICILIA	Caltanissetta
SICILIA	Catania
SICILIA	Messina
SICILIA	Trapani
TOSCANA	Livorno
VENETO	Padova
VENETO	Treviso
VENETO	Verona
VENETO	Vicenza

DELIBERA N.326/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- letta la proposta della Commissione Procuratori con cui si modificano i testi degli articoli 10 e 14 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di atleti di pallacanestro, istituendo l'obbligo di aggiornamento in capo ai tesserati pena la cancellazione dal Registro dei Procuratori;
- sentita la relazione del consigliere Zappi in qualità di componente della Commissione Procuratori;
- preso atto del parere favorevole della Commissione Carte Federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, gli articoli 10 e 14 del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di atleti di pallacanestro, come segue:

IV. Doveri del Procuratore Art. 10

1. Il Procuratore è tenuto ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti FIP e FIBA, improntando il proprio operato a principi di correttezza, lealtà, buona fede e diligenza professionale.
2. Il Procuratore deve garantire che ogni trattativa abbia come oggetto esclusivamente gli interessi del singolo Giocatore rappresentato e che ogni contratto o accordo di prestazione sportiva concluso sia conforme alle norme FIP e FIBA, nonché a quelle del diritto italiano in particolare quelle che disciplinano la tutela della salute.
3. Abrogato.
4. **Il procuratore è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento annui organizzati dalla Commissione Procuratori, che può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative di società, allenatori, giocatori e procuratori riconosciute dalla FIP. Il procuratore che non partecipa ai corsi di aggiornamento per due anni consecutivi, sarà cancellato dal Registro.**

VIII. Le sanzioni

Art. 14

1. Il Procuratore che contravviene **ai propri doveri** o abusa dei propri diritti sanciti dal presente Regolamento e dal "Regolamento Interno FIBA", a seconda della gravità, tenuto conto di eventuali recidive (ex art. 22 R.G.) è soggetto alle seguenti sanzioni:

- a) avvertimento o censura o deplorazione;
- b) sanzione pecuniaria da € 5.000 ad € 10.000;
- c) sospensione dal Registro;
- d) cancellazione dal Registro.

Le sanzioni possono essere cumulate.

2. Abrogato

2. bis Il Procuratore che subisce una sanzione disciplinare che prevede un esborso economico è tenuto ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della sanzione stessa. In mancanza, decorso tale termine, sarà automaticamente sospeso dal Registro. Il Procuratore sarà reintegrato nel Registro solo dopo aver provveduto al pagamento della sanzione.

Il Procuratore è cancellato dal Registro al venir meno dei requisiti necessari e dichiarati per l'iscrizione e all'insorgere di incompatibilità accertate.

DELIBERA N.327/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

sentita la relazione del Coordinatore dell'Area Marketing Eventi Comunicazione, relativa alle proposte di contratti di sponsorizzazione con Regione Trentino – Blu Hotels – Sportitalia – Fiat Automobiles;

preso atto delle condizioni contrattuali proposte, nonché delle attività concordate;

ritenute le proposte di sponsorizzazione idonee rispetto alle necessità federali e quindi meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- di approvare le proposte di sponsorizzazione relative a Regione Trentino – Blu Hotels – Sportitalia – Fiat Automobiles;
- di dare mandato al Presidente Federale di procedere alla stipulazione dei conseguenti contratti.

DELIBERA N.328/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerati gli artt.106 e 107 del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri;

- viste le note giunte dalle Commissioni Regionali CIA Piemonte, Liguria e Umbria con le quali, ai sensi della normativa sopra citata, vengono proposti i nominativi per le benemerenze;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

- di nominare i seguenti Arbitri Benemeriti:

Paradiso Antonio	Piemonte
Sticco Gianpaolo	Piemonte

- di nominare i seguenti Ufficiali di Campo Benemeriti:

Bragagnolo Pierluigi	Piemonte
Piccione Daniela	Piemonte

- di nominare i seguenti nominativi ad Arbitro Benemerito d'Eccellenza:

Tonghini Arturo	Liguria
Landone Angelo	Piemonte

DELIBERA N.329/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti i Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di comportamento – Arbitri - campionato 2011-2012 del 20 settembre 2011, licenziati dal Presidente CIA con delibera n.38 assunta il 19 settembre 2011 e ratificata dal Consiglio Direttivo CIA in occasione della riunione del 30 settembre 2011 con delibera n.36;
- vista la delibera n.51 assunta dal Consiglio Direttivo CIA in occasione della riunione del 23 dicembre 2011 con la quale sono stati modificati parzialmente i criteri di cui sopra;
- condivise le motivazioni espresse nella sopracitata delibera n.51 del Consiglio Direttivo CIA;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.51 assunta dal Consiglio Direttivo CIA in occasione della riunione del 23 dicembre 2011, di seguito riportata.

DELIBERA N.51 (Consiglio Direttivo CIA)

Il Consiglio Direttivo CIA,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti i Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di comportamento – Arbitri - Campionato 2011-2012 del 20 settembre 2011, licenziati dal Presidente CIA con delibera n.38 assunta il 19 settembre 2011 e ratificata dal Consiglio Direttivo CIA in occasione della riunione del 30 settembre 2011 con delibera n.36;

vista la richiesta dell'AIAP volta a modificare alcuni punti dei Criteri di cui sopra;

ritenute le motivazioni alla base della richiesta meritevoli di accoglimento;

ritenuto inoltre, l'oggetto delle proposte avanzate non costituire turbativa alla compilazione della graduatoria arbitrale di fine anno, in quanto trattasi di modifiche che trovano applicazione alle sessioni relative ai raduni arbitrali di metà campionato e pre play off;

considerato pertanto, opportuno modificare i Criteri di cui sopra;

DELIBERA

di modificare il testo dei Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di comportamento – Arbitri - campionato 2011-2012 del 20 settembre 2011, licenziati dal Presidente CIA con delibera n.38 assunta il 19 settembre 2011 e ratificata dal Consiglio Direttivo CIA in occasione della riunione del 30 settembre 2011 con delibera n.36 ed in particolare il paragrafo "valutazioni" come segue:

VALUTAZIONE

Principi

Il Consiglio Direttivo del CIA, ai fini della redazione della graduatoria degli Arbitri e della relativa delibera di cui all'art.5, comma 2, punto [g] del Regolamento CIA, si avvarrà delle valutazioni degli Osservatori, espresse in giudizi attribuiti singolarmente per ognuna delle 29 voci, articolate in 4 gruppi, di cui si compone il Rapporto di Valutazione della prestazione arbitrale.

A ciascuno dei 4 gruppi, del citato rapporto di Valutazione, sarà attribuito un peso numerico valutativo, percentualmente diverso per ciascuno dei 4 gruppi in cui il rapporto risulta suddiviso, rispetto alla globalità, secondo la seguente scala di valori:

1) Aspetto/forma fisica	10%
2) Attitudine e disciplina	30%
3) Tecnica - Conoscenza regole ed interpretazioni	40%
4) Meccanica	20%

La media risultante dalle valutazioni degli Osservatori, per gli arbitri impiegati nei campionati nazionali DNA, DNB e DNC, sarà implementata, a fine campionato (per la redazione della graduatoria finale), con l'attribuzione di un punteggio pari a 0,01 per ogni risposta esatta ai quesiti tecnici scritti svolti in occasione dei raduni di metà campionato e pre playoff/out.

Per gli arbitri impiegati nei campionati professionistici, in alternativa a quanto codificato per gli arbitri dei campionati DNA, DNB e DNC, verranno adottati i seguenti criteri incentivanti relativamente allo svolgimento dei quesiti tecnici scritti svolti in occasione dei raduni di metà campionato e pre playoff/out:

- numero di errori compreso fra 0 e 4 esito positivo
- numero di errori compreso fra 5 e 8 assegnazione di un turno di riposo
- numero di errori maggiore di 8 assegnazione di due turni di riposo.

~~Altresì la stessa media sarà decrementata, a fine campionato, di un punteggio pari a 0,5 per ogni test atletico non superato in occasione dei raduni di metà campionato e pre-playoff.~~

Per tutti gli arbitri impiegati nei campionati professionistici e DNA, DNB e DNC la media risultante dalle valutazioni degli Osservatori sarà implementata, a fine campionato (per la redazione della graduatoria finale), con l'attribuzione di un punteggio pari a 0,5 per ogni test atletico positivamente superato in prima sessione (non verrà attribuito punteggio alcuno in caso di superamento del test in "sessione di recupero"), in occasione dei raduni di metà campionato e pre-playoff/out.

La sessione di Quesiti Tecnici e Test Atletico pre-playoff si svolgerà, preferibilmente, nei 15 giorni precedenti la penultima giornata di campionato.

I Rapporti, verificati durante tutto l'anno sportivo, saranno oggetto di complessivo esame in tre incontri: fine di ogni girone (andata e ritorno) e a metà del girone di ritorno da parte del Consiglio Direttivo del CIA (a ciò deputato ai sensi dell'art. 5 del regolamento CIA). In tali occasioni il Consiglio Direttivo del CIA si avvarrà della consulenza degli Istruttori Tecnici dei rispettivi Campionati; per i Campionati professionistici anche dei rispettivi designatori e per i Campionati non professionistici anche dei rispettivi designatori di nomina FIP.

Per il Campionato di Divisione Nazionale C, gli Istruttori Tecnici sono tenuti ad acquisire ed avvalersi della relazione appositamente predisposta dagli Istruttori di riferimento di ogni singola conference (T.d.T.).

Alla fine del girone di andata dei singoli Campionati, il Consiglio Direttivo del CIA, consultandosi con gli Istruttori Tecnici ed i designatori provvederà alla stesura delle graduatorie, individuando gli Arbitri da designare per Finali di Coppa Italia ed il numero di arbitri necessari per dirigere Play Off/Out.

Alla fine di ogni Campionato (Play Off/Out inclusi), nello stesso modo il Consiglio Direttivo CIA procederà alla stesura delle graduatorie finalizzate alla individuazione delle promozioni e delle retrocessioni.

In ogni fase di verifica, in base ai criteri contenuti nella presente circolare gli Arbitri verranno collocati in diverse fasce di merito che saranno loro comunicate solo alla fine del girone d'andata, ferma restando la comunicazione degli arbitri ammessi ai Play off/out di ciascun campionato.

Alla fine dei Campionati (Play off/out inclusi), sarà comunicata all'Arbitro la sua posizione in graduatoria espressa in termini numerici e sul sito internet del CIA verrà pubblicata la classifica finale con le medie numeriche di tutti gli arbitri nazionali per ogni categoria. Tale pubblicazione avrà valenza di notifica.

In tutti i Campionati, per eventuali mancanze comportamentali accertate (anche a mezzo di supporti audiovisivi, articoli di stampa, ecc), l'Arbitro potrà essere sospeso dal Presidente del CIA e in casi di particolare gravità soggetto a deferimento alla Commissione Giudicante Nazionale per l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Per tutti gli arbitri impiegati in ogni campionato nazionale la valutazione espressa in giudizi nei rapporti degli osservatori si tradurrà in una valutazione numerica finale.

La tabella di conversione, a garanzia del tesserato, è conosciuta solo dal Presidente del CIA e depositata presso la Presidenza Federale in plico appositamente sigillato.

..... omissis

Rimangono invariati gli altri enunciati, come pubblicati nella circolare CRITERI DI IMPIEGO E VALUTAZIONE - NORME DI COMPORTAMENTO - ARBITRI - CAMPIONATO 2011 – 2012, del 20

settembre 2011 licenziati dal Presidente CIA con delibera n. 38 assunta il 19 settembre 2011 e ratificata dal Consiglio Direttivo CIA in occasione della riunione del 30 settembre 2011 con delibera n. 36.

DELIBERA N.330/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.20, comma 3 del Regolamento CIA;

visti i Criteri di Impiego e Valutazione – Norme di comportamento – Arbitri - Campionato 2011-2012 del 20 settembre 2011, licenziati dal Presidente CIA con delibera n. 38 assunta il 19 settembre 2011 e ratificata dal Consiglio Direttivo CIA in occasione della riunione del 30 settembre 2011 con delibera n.36;

vista la delibera di Presidente CIA n. 58 del 5 dicembre 2011, ratificata dal Consiglio Direttivo CIA in occasione della riunione del 23 dicembre 2011, che, a parziale rettifica dei Criteri di cui sopra, prevede che, in deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 3 del Regolamento CIA, nel corso della presente stagione sportiva, la Commissione designazione dei Campionati Professionistici, salvo gravi e giustificati motivi, designi ciascun Arbitro impiegato nel Campionato di Legadue per un minimo di 16 gare di stagione regolare al fine di garantire a ciascun tesserato una adeguata istruzione e formazione tecnica;

condivise le motivazioni espresse nella sopracitata delibera n.58 del Consiglio Direttivo CIA;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.58 assunta dal Presidente CIA in occasione della riunione del 5 dicembre 2011, di seguito riportata.

DELIBERA N.58 (Presidente CIA)

Il Presidente CIA,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 20, comma 3 del Regolamento CIA;

visti i Criteri di Impiego e Valutazione - norme di comportamento degli Arbitri – a.s. 2011 – 2012, licenziati dal Presidente CIA con delibera n.38 assunta il 19 settembre 2011 e ratificata dal Consiglio Direttivo CIA in occasione della riunione del 30 settembre 2011 con delibera n.36;

vista la delibera n.202 assunta dal Consiglio Federale in occasione della riunione del 29 ottobre 2011 che autorizza il Presidente del CIA ad emendare i criteri di Impiego e Valutazione – norme di comportamento degli Arbitri – a.s. 2011/2012, prevedendo che, in deroga a quanto previsto dall'art.20, comma 3 del Regolamento CIA, nel corso della

presente stagione sportiva la Commissione designazione dei Campionati professionistici, salvo gravi e giustificati motivi, designi ciascun Arbitro impiegato nel Campionato di Legadue per un minimo di 16 gare di stagione regolare al fine di garantire a ciascun tesserato una adeguata istruzione e formazione tecnica;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

a parziale rettifica dei criteri di Impiego e Valutazione – norme di comportamento degli Arbitri – ed in deroga a quanto previsto dall'art.20, comma 3 del regolamento CIA, di stabilire che, per la presente stagione sportiva, la Commissione designazione dei Campionati professionistici, salvo gravi e giustificati motivi, designi ciascun Arbitro impiegato nel Campionato di Legadue per un minimo di 16 gare di stagione regolare al fine di garantire a ciascun tesserato una adeguata istruzione e formazione tecnica.

La presente delibera sarà ratificata in occasione della prima riunione utile del Consiglio Direttivo CIA.

DELIBERA N.331/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che l'articolo 14 del Regolamento del C.N.A. prevede che gli allenatori tesserati che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del C.N.A.;

considerato che l'articolo 15 del Regolamento del C.N.A. prevede che i tesserati già "Allenatori Benemeriti" e che abbiano svolto attività, con almeno 25 anni di anzianità di tessera, dimostrando qualità morali e didattiche ineccepibili, nonché continuità di prestazione e valida opera in favore dello sviluppo e dell'immagine della Pallacanestro e della Categoria, potranno essere nominati Allenatori Benemeriti di Eccellenza dal Consiglio Federale, nel numero massimo di uno all'anno, con esclusione di casi eccezionali che il Consiglio Federale riterrà degni di attenzione;

considerato che vengono comunque nominati di diritto Allenatori Benemeriti di Eccellenza tutti i Commissari Tecnici delle Nazionali maggiori maschili e femminili ed i Presidenti del C.N.A.;

esaminata la proposta pervenuta dal Presidente del C.N.A. su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Toscana volta al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito all'Allenatore Nazionale Roberto Vadacca;

esaminata la proposta del Presidente del C.N.A. volta al riconoscimento della qualifica di Allenatore Benemerito di Eccellenza all'Allenatore della Nazionale maggiore femminile, Roberto Ricchini;

ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di concedere all'Allenatore Nazionale Roberto Vadacca la qualifica di Allenatore Benemerito.

Di concedere all'Allenatore della Nazionale maggiore femminile, Roberto Ricchini la qualifica di Allenatore Benemerito di Eccellenza.

DELIBERA N.332/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che come ogni anno, il C.N.A. organizzerà nel mese di luglio p.v. i corsi per l'acquisizione della qualifica di Allenatore ed Allenatore Nazionale;

vista la necessità di stabilire le quote d'iscrizione che dovranno essere versate da parte degli allenatori che vorranno iscriversi ai suddetti corsi;

ritenute congrue le quote proposte dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di fissare le quote d'iscrizione, come da dettaglio che segue:

1° anno Corso Allenatore € 300,00

2° anno Corso Allenatore € 400,00

Corso Allenatore Nazionale € 600,00

DELIBERA N.333/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che le Commissioni Regionali e Provinciali Allenatori potranno organizzare dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno i corsi per l'acquisizione delle qualifiche di Allievo Allenatore ed Allenatore di Base;

considerato che per lo svolgimento di detti corsi le Commissioni si avvarranno della collaborazione di docenti specializzati in varie discipline;

vista la necessità di stabilire gli importi che i Comitati Regionali e Provinciali dovranno corrispondere ai suddetti docenti e la quota che dovrà essere riconosciuta alla FIP, per singolo partecipante, all'atto dell'iscrizione;

ritenuti congrui gli importi proposti dal Consiglio Direttivo del C.N.A.;

DELIBERA

di fissare gli importi da corrispondere ai docenti dei corsi Allievo Allenatore ed Allenatore di base, come segue:

Corso per Allievi Allenatori:

Formatore	€ 700,00 per il corso di 40 ore; € 100,00 complessivamente per le quattro lezioni tenute durante i 5 mesi successivi l'esame;
Preparatore Fisico	€ 150,00 per le 6 ore di lezione;
Istruttore CIA	€ 90,00 per le 4 ore di lezione;
Responsabile Organizzativo	€ 100,00 per l'intero corso;
Formatore Nazionale	€ 50,00 per ogni giorno di presenza al corso (minimo 6 giornate);
Contributo alla FIP	€ 30,00 per corsista, da inviare alla FIP prima dell'inizio del corso; € 30,00 per l'esame (da versare prima dello svolgimento dello stesso) e quale quota di tesseramento C.N.A.;

Corso per Istruttori di Base:

Formatore	€ 900,00 per i sette giorni del corso;
Assistente Formatori	€ 400,00 per i sette giorni del corso;
Preparatore Fisico	€ 200,00 per le 8 ore di lezione;
Istruttore CIA	€ 45,00 per 2 ore di lezione;
Docente Area Medica	€ 130,00 per le 2 ore di lezione;
Direttore del Corso	€ 150,00 per i sette giorni del corso;
Formatore Nazionale	€ 50,00 per ogni giorno di presenza al corso (minimo 3 giornate);
Contributo alla FIP del corso.	€ 40,00 per corsista, da inviare alla FIP prima dell'inizio del corso.

DELIBERA N.334/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'art.17 del Regolamento Esecutivo Gare;

- preso atto del Comunicato Ufficiale n.512 dell'11 gennaio 2012 – Comitato Regionale Campania - Giudice Sportivo Regionale n.245;
- considerato che il Sig. Palmisani Massimiliano (Tesserata C.N.A. 017738) risulta tesserato "in esclusiva", in qualità di Capo Allenatore, nel campionato di Serie B Nazionale Femminile a cui era iscritta la Società Gymnasium Bk Caserta ASD;
- visti l'art.28 del Regolamento C.N.A. e le Disposizioni Organizzative Annuali A.S. 2011/2012;
- vista l'istanza con la quale il Sig. Palmisani Massimiliano chiede di essere svincolato dalla suddetta società, per poter procedere con un nuovo tesseramento gare con altra società;
- acquisito il parere favorevole del Presidente C.N.A.;
- ritenuto opportuno accogliere l'istanza;

DELIBERA

di concedere all'allenatore Palmisani Massimiliano la revoca del tesseramento gare "in esclusiva" effettuato il 15 settembre 2011 per la Gymnasium Bk Caserta ASD.

DELIBERA N.335/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.4/2012 del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, con la quale stabilisce di proporre al Consiglio Federale, per l'anno sportivo 2011/12, l'ammissione alla fase interregionale di una società per ciascuna regione, in cui non sia stato organizzato il campionato Under 19 femminile per mancanza del numero minimo di iscritte, attraverso uno spareggio che dovrà essere organizzato in regione tra le società iscritte con modalità definite dal Comitato Regionale competente per territorio;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.4/2012 del Consiglio Direttivo del Settore Giovanile assunta in occasione della riunione del 13 gennaio 2012, di seguito riportata.

DELIBERA N.4/2012 (Consiglio Direttivo del Settore Giovanile)

Il Consiglio Direttivo del Settore Giovanile,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

<u>vista</u>	la proposta presentata dal Coordinatore della Commissione Tecnica Giovanile femminile relativa alle ammissioni alle fasi successive a quella regionale delle società partecipanti ai campionati giovanili nell'a.s. 2011/12;
<u>considerato</u>	che in sette regioni d'Italia il campionato Under 19 femminile non è stato organizzato per il mancato raggiungimento per il numero minimo di squadre previsto nelle DOA;
<u>presso atto</u>	che il numero delle squadre disponibili è inferiore a quanto richiesto per l'organizzazione dei concentramenti interregionali a 32 squadre;
<u>esaminata</u>	la proposta del Coordinatore della Commissione Tecnica Giovanile femminile che prevede l'ammissione di una società per ciascuna regione, in cui non sia stato organizzato il campionato Under 19 femminile per mancanza del numero minimo di iscritte;
<u>valutato</u>	di prevedere l'ammissione attraverso uno spareggio che dovrà essere organizzato in regione tra le società iscritte con modalità definite dal Comitato Regionale competente per territorio;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di proporre al Consiglio Federale, per la stagione sportiva 2011/12, l'ammissione alla fase interregionale di una società per ciascuna regione, in cui non sia stato organizzato il campionato Under 19 femminile per mancanza del numero minimo di iscritte, attraverso uno spareggio che dovrà essere organizzato in regione tra le società iscritte con modalità definite dal Comitato Regionale competente per territorio.

DELIBERA N.336/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la proposta presentata dal Settore Scuola di sviluppare un nuovo format di convenzione tra la Federazione e le Università e Facoltà di Scienze Motorie che ha per scopo uniformare gli accordi di collaborazione da assumere all'atto della stipula o del rinnovo delle convenzioni;
<u>preso atto</u>	dell'ipotesi di convenzione, che si allega alla presente e che forma parte sostanziale della presente delibera;
<u>ritenuto</u>	opportuno conferire mandato alla segreteria del Settore Scuola di comunicare a tutte le Università, con le quali la FIP ha delle convenzioni in essere, l'esigenza di rivedere i termini delle convenzioni ancorché in vigore o scadute;

<u>considerata</u>	l'opportunità di inviare la proposta di convenzione anche a quelle strutture accademiche attualmente non in regime di convenzione;
<u>acquisito</u>	il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali, del Presidente CNA e del Presidente CIA;
<u>ritenuta</u>	la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il format di convenzione tra la Federazione e le Università o Facoltà di Scienze Motorie che ha per scopo l'uniformazione degli accordi di collaborazione da assumere all'atto della stipula o del rinnovo delle convenzioni, come da allegato.

Di conferire mandato alla segreteria del Settore Scuola per gli adempimenti del caso.

DELIBERA N.337/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>preso atto</u>	della comunicazione del CONI- Comitato Provinciale di Salerno, del 04/11/2011, con la quale rende nota la disponibilità ad ospitare gli uffici del Comitato Provinciale FIP di Salerno presso la sede di via Raffaele Conforti n.17 84100 Salerno;
<u>acquisita</u>	la comunicazione del Commissario Straordinario del Comitato Provinciale di Salerno, sig. Ciro Amato, dell'accettazione della nuova sede;

DELIBERA

di ratificare il trasferimento di sede del Comitato Provinciale di Salerno presso i nuovi locali, siti in via Raffaele Conforti 17 – 84100 Salerno.

DELIBERA N.338/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>preso atto</u>	della comunicazione del CONI- Comitato Provinciale di Pisa, del 02/12/2011, con la quale rende nota la disponibilità ad ospitare gli uffici del Comitato Provinciale FIP di Pisa presso la sede di via Malagoli 12, primo piano – 56125 Pisa;
<u>acquisita</u>	la comunicazione del Presidente del Comitato Provinciale di Pisa dell'accettazione della nuova sede;

DELIBERA

di ratificare il trasferimento di sede del Comitato Provinciale di Pisa, presso i nuovi locali, siti in via Malagoli 12, primo piano – 56125 Pisa.

DELIBERA N.339/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria deliberazione n.11, assunta nella riunione del 26 luglio 2008 con la quale veniva recepito il testo del nuovo Regolamento Sanitario predisposto d'intesa con la Consulta FMSI dei Medici Federali, ed al quale le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate devono uniformarsi nel regolamentare gli aspetti ivi disciplinati ed il quadro sinottico predisposto dal Dr. Faina della FMSI, trasmesso il 30 marzo 2008 con nota prot. n.32, che indica la nuova età agonistica;

vista la delibera n.122 della Giunta Nazionale del CONI del 25 maggio 2009 con la quale veniva approvato il Regolamento Sanitario della FIP;

esaminata la proposta avanzata dal Medico Federale, Dr. Sandro Senzameni, di inserire una nota esplicativa all'art.12 in merito alla definizione di età solare;

preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile delle Carte Federali, Sig. Marcello Crosara;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di inserire la nota esplicativa all'art.12 del Regolamento Sanitario, in merito alla definizione di età solare, come di seguito riportata:

ETA' SOLARE: = anni da compiersi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'11° anno di età anagrafica. Esempio : tutti coloro che compiono l'11° anno il 28 dicembre 2012, sono tenuti a sottoporsi a visita medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica a far data dal 1° gennaio 2012.

Articolo 12 ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA O COMPETITIVA

E' considerata attività sportiva agonistica o competitiva l'attività organizzata dalla F.I.P. come riportata nelle D.O.A. (Disposizioni Organizzative Annuali) e denominata come segue:

MASCHILE
CAMPIONATI PROFESSIONISTICI
CAMPIONATI NAZIONALI DILETTANTI
CAMPIONATI REGIONALI SENIORES

UNDER 21 e CAMPIONATI GIOVANILI
TROFEO ESORDIENTI
TORNEO 3 VS 3
FEMMINILE
CAMPIONATI NAZIONALI DILETTANTI
CAMPIONATI REGIONALI SENIORES
CAMPIONATI GIOVANILI
TROFEO ESORDIENTI
TORNEO 3 VS 3

Pertanto coloro che svolgano le attività sopra elencate, o che intendano tesserarsi alla F.I.P. ed abbiano compiuto l' 11° anno di età solare*, (salvo quanto disposto dal successivo art. 14 per coloro che abbiano compiuto il 35° anno di età), ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono sottoporsi agli accertamenti indicati all'art. 13 e risultare idonei.

***ETA' SOLARE:** anni da compiersi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'11° anno di età anagrafica. Esempio : tutti coloro che compiono l'11° anno il 28 dicembre 2012, sono tenuti a sottoporsi a visita medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica a far data dal 1° gennaio 2012.

DELIBERA N.340/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la lettera bando prot. n.12089 del 5 dicembre 2011, contenente le condizioni richieste per l'organizzazione del Trofeo delle Regioni 2013;
- esaminate le proposte di candidatura pervenute nei termini stabiliti dalla lettera sopra citata;
- preso atto della relazione svolta dal Rappresentante della Consulta dei Comitati Regionali, in merito alla proposta di organizzare nell'anno 2013 una ulteriore edizione del Trofeo delle Regioni Maschile per gli atleti nati nel 1999, da svolgersi a gennaio 2013;
- acquisito il parere favorevole del Coordinatore delle Squadre Nazionali Giovanili Maschili;
- ritenuta la candidatura avanzata dal Comitato Regionale Liguria, per l'organizzazione del Trofeo delle Regioni in programma dal 27 marzo al 1° aprile 2013, maggiormente aderente ai requisiti richiesti;
- ritenuta la proposta avanzata dal Rappresentante della Consulta dei Comitati Regionali adeguatamente motivata e meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di assegnare al Comitato Regionale Liguria l'organizzazione della manifestazione "Trofeo delle Regioni 2013", in programma dal 27 marzo al 1° aprile 2013.

Di istituire, in via transitoria per il solo anno 2013, una edizione del Trofeo delle Regioni, riservata agli atleti nati nel 1999, che si svolgerà nel mese di gennaio 2013.

DELIBERA N.341/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la richiesta presentata dalla Lega Serie A, in data 18 gennaio 2012, concernente l'utilizzo dell'Instant Replay in occasione di tutte le gare della Final Eight 2012 in programma a Torino dal 16 al 19 febbraio 2012;

visto il regolamento di utilizzo dello strumento dell'Instant Replay adottato dalla Lega Serie A nel precedente anno sportivo;

considerata altresì, la nota della Lega Serie A, datata 25 gennaio 2012, con la quale richiede la designazione dell'arbitro Stand By per la sola gara di finale della manifestazione sopra citata;

preso atto del parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di autorizzare l'impiego dell'arbitro Stand By per la sola gara di finale della Final Eight 2012 di Serie A in programma a Torino dal 16 al 19 febbraio 2012.

Di stabilire che venga utilizzato l'Instant Replay in occasione di tutte le gare della manifestazione sopra citata, con le seguenti modalità:

INSTANT REPLAY (I.R.)

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO "INSTANT REPLAY" NELLE GARE IN CUI E' PREVISTO IL SUO IMPIEGO

E' uno strumento tecnologico che AIUTA l'arbitro a STABILIRE il valore o la sanzione da assegnare a specifiche situazioni di gioco, con esclusione delle circostanze in cui decisioni non sono state prese.

L'utilizzo dell'I.R. non sminuisce il ruolo dell'arbitro, viceversa può garantire a tutti coloro che sono coinvolti nella gara (arbitri, allenatori, giocatori, addetti ai lavori, spettatori, media) migliori valutazioni.

SITUAZIONI CHE SI RITENGONO ASSOGGETTABILI AD "INSTANT REPLAY"

1) Quando un CANESTRO È REALIZZATO in prossimità del suono che sancisce la fine di un periodo della gara o il termine dei 24" e non c'è la certezza che il suono sia avvenuto con la palla già in volo oppure ancora a contatto della/e mano/i del tiratore.

2) Quando su possibile situazione di RITORNO DELLA PALLA NELLA ZONA DI DIFESA non c'è la certezza che la stessa, o il piede di un giocatore che ha il controllo della palla abbia toccato la linea di metà campo o la zona di difesa (non per la valutazione del possesso della palla o meno).

3) Quando in SITUAZIONE DI FALLO O VIOLAZIONE, fischiati in prossimità del suono di fine periodo o termine dei 24" non c'è la certezza che l'infrazione sia avvenuta prima o dopo il suono della sirena.

4) Quando in situazione di PALLA FUORI CAMPO, dovendo assegnare una rimessa, non c'è la certezza di chi per ultimo abbia toccato la palla.

5) Quando in situazione di TIRO REALIZZATO, con piede del tiratore in prossimità della linea di 3 punti, non c'è la certezza sulla convalida da 2 o 3 punti.

6) Quando in SITUAZIONE DI RISSA, limitatamente alla valutazione e identificazione dei sostituti che hanno lasciato l'area della panchina, si devono adottare provvedimenti.

7) Quando in SITUAZIONE DI INTERFERENZA A CANESTRO e/o SULLA PALLA, non c'è la certezza che la decisione assunta sia adeguata a quanto accaduto.

Nelle situazioni predette, la RICHIESTA della procedura "Instant Replay" può essere fatta da un Allenatore o da un Arbitro.

POSSIBILITA' E PROCEDURE quando la richiesta è fatta dall'**Allenatore**:

Durante l'intero arco della gara (tempi supplementari compresi) l'Allenatore di ciascuna squadra ha UNA SOLA POSSIBILITA' di richiedere l'"Instant Replay".

Tale richiesta dovrà avvenire al termine di un periodo e per l'intera durata dell'intervallo, quando trattasi di situazioni in prossimità della fine del periodo stesso, oppure nel periodo di palla morta susseguente la decisione arbitrale non condivisa, in una delle altre situazioni. Dal momento in cui la palla diventa viva per una nuova azione, qualsiasi richiesta di I.R. non può più essere accettata.

Fa eccezione la situazione relativa al valore di un canestro (2 o 3 punti) realizzato dal tiratore con un piede vicino alla linea del tiro da 3. In tal caso, l'Allenatore, ma anche l'Arbitro, può richiedere l'I.R. anche alla prima palla morta successiva alla realizzazione del canestro.

La procedura per l'Allenatore sarà quella di rivolgersi al segnapunti pronunciando la frase "Richiesta di Instant Replay".

Il segnapunti accetterà sempre la richiesta di Instant Replay (uno per gara).

La parteciperà agli arbitri con un fischio e con un'apposita paletta che poi dovrà rimanere esposta per l'intera gara, affinché visualizzi che la possibilità di richiedere l'I.R. è già stata usufruita da quella squadra.

POSSIBILITA' E PROCEDURE quando la richiesta è fatta dall'**Arbitro**:

Quando un arbitro, in una delle situazioni sopra riportate, vuole verificare una sua decisione, lo potrà fare fischiando e segnalando una sospensione (fig. 12) portando poi la mano destra sul petto.

Tale verifica deve avvenire nell'intervallo o nella palla morta che segue la decisione arbitrale, come previsto nel caso in cui la richiesta viene avanzata dall'allenatore. Dopo che la palla è diventata viva per una nuova azione, non è più possibile ricorrere ad una verifica tramite "Instant Replay", fatto salvo il caso di canestro da convalidare da 2 o 3 punti.

Premesso che l'apparecchiatura per l'Instant Replay dovrà essere posizionata nelle immediate vicinanze del tavolo degli Ufficiali di Campo, si stabilisce che dovrà essere l'Arbitro, che ha fischiato o ha ritenuto di non fischiare una delle INFRAZIONI in esame, ad effettuare la verifica; invece, per la CONVALIDA o meno di un canestro, avvenuto nelle circostanze suddette, o per la situazione di RISSA sarà sempre il primo Arbitro ad assumere l'incarico di visionare l'I.R. per la decisione definitiva.

**PALETTE "INSTANT REPLAY" DA COLLOCARE SUL LATO DEL TAVOLO DEGLI U.d.C.
QUANDO UN ALLENATORE CHIEDE DI AVVALERSI DELL'I.R.**

Quando un Allenatore fa richiesta al segnapunti di un "Time-out per Instant Replay" il segnapunti fischia ed alza la prevista paletta collocandola sul tavolo e mantenendola alzata per il resto della gara, dal lato della squadra che ne ha fatto richiesta.

Si propone che tale paletta – per non disturbare la visuale da parte degli operatori al tavolo – abbia una dimensione rettangolare di cm. 10 x 30 ed un sostegno di massimo 20 cm.; il suo colore potrebbe essere giallo con INSTANT REPLAY scritto in blu scuro.

DELIBERA N.342/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
visto il verbale della riunione n.213 del 31 gennaio 2012 della Com.Te.C.;
- vista la delibera n.32 assunta dal Presidente Federale il 1° febbraio 2012;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;
- letto l'articolo 29 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;
- condivise le motivazioni con cui la Com.Te.C. richiede di sanzionare la Società ASSI Bk Ostuni srl (cod. FIP 012447) con un'ammenda di 36.000,00 euro per le irregolarità amministrative riscontrate;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.32, assunta dal Presidente Federale il 1° febbraio 2012.

di sanzionare la Società ASSI Bk Ostuni srl (cod. FIP 012447) con un'ammenda pari ad euro 36.000,00.

DELIBERA N.343/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.28 assunta dal Presidente Federale in data 2 gennaio 2012 relativa alla costituzione in giudizio della FIP e alla nomina dei difensori in relazione al ricorso per consulenza tecnica preventiva innanzi al Tribunale di Brindisi notificato alla FIP dalla Sig.ra Riccardi Marcella per l'infortunio occorso al figlio minore Diaw Rudra Abdu;
- condivisa l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.28 assunta dal Presidente Federale in data 2 gennaio 2012.

DELIBERA N.344/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.29 assunta dal Presidente Federale in data 5 gennaio 2012 relativa alla revoca dello stato di morosità della società ASD Virtus Molfetta (cod. FIP 050142);

condivisa l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.29 assunta dal Presidente Federale in data 5 gennaio 2012.

DELIBERA N.345/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.31 assunta dal Presidente Federale in data 20.01.2012 relativa alla revoca dello stato di morosità della società ASD Basket Gualdo (cod. FIP 001061);

condivisa l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.31 assunta dal Presidente Federale in data 20 gennaio 2012.

DELIBERA N.346/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Vincenzo Dipierro volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Libertas Basket Taranto (cod. FIP 002359) per il recupero di propri crediti;

rilevato che la società, con provvedimento di cui al C.U. n.749 del 25.11.2011 è stata esclusa dal campionato a cui aveva diritto a partecipare;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Vincenzo Dipierro ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Libertas Basket Taranto (cod. FIP 002359) e del legale rappresentante pro tempore per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.347/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 16 – 17 dicembre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Potenza 84 (cod. FIP 000333) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Giuri Marco/SSD Potenza 84;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società SSD Potenza 84 (cod. FIP 000333) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Giuri Marco/SSD Potenza e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.348/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 16 – 17 dicembre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Artoni Riccardo/SSD Sport e Territorio Patti;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società SSD Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Artoni Riccardo/SSD Sport e Territorio Patti e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.349/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 16 – 17 dicembre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Pall. Termoli (cod. FIP 037685) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Sciarretta Fabio/Nuova Pall. Termoli;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Nuova Pall. Termoli (cod. FIP 037685) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Sciarretta Fabio/Nuova Pall. Termoli e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.350/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 16 – 17 dicembre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo ASD Olympia Pomigliano/ASD Pall. Marigliano;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo ASD Olympia Pomigliano/ASD Pall. Marigliano e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.351/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 16 – 17 dicembre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Ruggiero Antonio/Nuova Pall. Rende;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Ruggiero Antonio/Nuova Pall. Rende e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.352/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 16 – 17 dicembre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Granieri Giovanna/Nuova Pall. Rende;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s.2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Granieri Giovanna/Nuova Pall. Rende e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.353/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 16 – 17 dicembre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Forti Andrea/Nuova Pall. Rende;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Forti Andrea/Nuova Pall. Rende e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.354/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera assunta nella riunione del 16 – 17 dicembre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Nicolini Laura Betiania/Nuova Pall. Rende;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Nicolini Laura Betiania/Nuova Pall. Rende e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.355/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera assunta nella riunione del 16 – 17 dicembre 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Di Battista Francesco/Nuova Pall. Rende;

preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'a.s. 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

accertato che la società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Di Battista Francesco/Nuova Pall. Rende e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai Campionati e Tornei federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

DELIBERA N.356/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Ricci Andrea/Pall. Lago Maggiore;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094), fissando il termine del 06.03.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ricci Andrea/Pall. Lago Maggiore.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.357/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione De Nicolao Andrea/Pall. Lago Maggiore;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094), fissando il termine del 06.03.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia De Nicolao/Pall. Lago Maggiore.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.358/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società S.S.A.D. Pall. Airola (cod. FIP 048783) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento di ingiunzione Petrucci Niccolò/S.S.A.D. Pall. Airola;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S.A.D Pall. Airola (cod. FIP 048783), fissando il termine del 06.03.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Petrucci Niccolò/S.S.A.D. Pall. Airola.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.359/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Danzi Daniel/G.S. Riva Basket;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394), fissando il termine del 06.03.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Danzi Daniel/G.S. Riva Basket.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.360/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.D. Pall. Mola (cod. FIP 002898) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Mazzotta Frank/A.D. Nuova Pall. Mola;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.D. Nuova Pall. Mola (cod. FIP 002898), fissando il termine del 06.03.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mazzotta Frank/A.D. Nuova Pall. Mola.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.361/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.306/11 assunta nella riunione del 16/17 dicembre 2011 con la quale, rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali aveva rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società A.D. Pall. Palestrina (cod. FIP 000222) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Morri Mauro/A.D.Pall. Palestrina è stato assunto il provvedimento di dichiarazione lo stato di morosità della società A.D.Pall. Palestrina;

considerato che per motivi tecnici il dispositivo della stessa non risulta essere stato regolarmente comunicato alla società;

ritenuto che persistendo le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di morosità appare opportuno provvedere a fissare un ulteriore termine, confermando la dichiarazione di morosità;

DELIBERA

di confermare lo stato di morosità della società A.D. Pall. Palestrina (cod. FIP 000222) già dichiarato con delibera n.306/11, fissando il termine del 06.03.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Morri Mauro/A.D. Pall. Palestrina.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2012/2013.

DELIBERA N.362/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dalla società Dike Basket Napoli SSDARL (cod. FIP 048682) con la quale la stessa chiedeva al Consiglio Federale ai sensi dell'art.115 RG la proroga del termine di pagamento degli adempimenti relativi al lodo Gelfusa/Dike Basket Napoli SSDARL, fissato dalla CVA sino al 15 giugno 2012 nonché la sospensione degli effetti della esecutività del detto lodo, a fronte di un rientro rateale del debito con scadenza della prima rata al momento della concessione del provvedimento da parte del Consiglio Federale;

visto l'art.115 RG, ove è prescritto che il Consiglio Federale può prima della dichiarazione dello stato di morosità, concedere la sospensione degli effetti della esecutività di un lodo arbitrale o la proroga dei termini di pagamento, già assegnati dalla CVA, su istanza motivata e documentata della parte tenuta ad adempiere;

considerato che, a fondamento della istanza, la Dike Basket Napoli SSDARL, afferma che delle obbligazioni verso la propria controparte Gelfusa, accertate con il lodo, sarebbe responsabile in solido il Presidente della società, contestazione che non può essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio riguardando il merito di una controversia arbitrale, che come tale potrebbe analogamente essere opposta da qualunque altro soggetto obbligato in forza di un lodo, che non presenta correlazioni con i termini assegnati per adempiere né con gli effetti della esecutività, e che per tali ragioni non rappresenta una motivazione idonea a sostenere un trattamento derogativo alla regola generale, che impone di adempiere nei termini fissati e prescrive determinati effetti derivanti dalla esecutività, in costanza di inadempimento;

preso atto altresì che la società Dike Basket Napoli SSDARL ha promosso ricorso innanzi al TNAS del CONI avverso il provvedimento assunto dalla Corte Federale in data 20.12.2011 con il quale veniva rigettato il ricorso avverso la ratifica del lodo arbitrale di cui al C.U. n.728 del 21.11.2011 – CVA n.206;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza pervenuta dalla società Dike Basket Napoli SSDARL.

DELIBERA N.363/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato il dibattito in essere circa la possibile rivisitazione degli organici dei Campionati nazionali maschili professionistici e non professionistici e femminili a partire dall'anno sportivo 2013/2014;

visti l'articolo 9 del Regolamento Esecutivo – Gare e l'articolo 18 bis del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;

considerato opportuno far salva la possibilità di ogni Società avente diritto alla partecipazione ad un Campionato Federale, di iscriversi in qualità di "squadra riserva" per il Campionato di categoria immediatamente superiore;

ritenuto opportuno, altresì, specificare che la Federazione Italiana Pallacanestro si riserverà la facoltà di provvedere ad eventuali ripescaggi solo se funzionali ad un eventuale processo di riforma;

DELIBERA

di specificare che la Federazione Italiana Pallacanestro si riserverà la facoltà di provvedere ad eventuali ripescaggi per l'anno sportivo 2012/2013 per i Campionati nazionali sia maschili professionistici e non professionistici che femminili, solo se funzionali ad un eventuale processo di riforma.

DELIBERA N.364/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.363/2012 assunta in data odierna;
- sentita la proposta riguardante l'ipotesi di riforma dei Campionati nazionali maschili illustrata dal Rappresentante della Consulta e formulata secondo le indicazioni del Presidente Federale;
- preso atto che i documenti predisposti verranno inviati dalla Segreteria Generale e che formeranno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

di stabilire la nuova struttura dei Campionati nazionali maschili come segue:

- nell'anno sportivo 2013/2014 il Campionato professionistico sarà composto da 17 squadre e nell'anno sportivo 2014/2015 sarà composto da un girone unico a 16 squadre.
- dall'anno sportivo 2013/2014 il secondo Campionato sarà composto da due gironi formati ciascuno da 16 squadre, il terzo Campionato da quattro gironi composti da 16 squadre ciascuno ed il quarto Campionato da dodici gironi composti da 14 squadre ciascuno.

L'applicazione della struttura sopra indicata potrà essere anticipata in ragione degli effetti della delibera n.363/2012 assunta in data odierna.

DELIBERA N.365/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.364/2012 assunta in data odierna;
- ritenuto opportuno istituire una Commissione ad hoc che avrà il compito, entro la prossima riunione consiliare, di approfondire normative e tempistiche riguardanti l'assetto stabilito secondo la delibera sopra citata;

<u>ritenuto</u>	altresì di dover nominare in qualità di componenti della Commissione di cui sopra un rappresentante del CIA, del CNA e dei Comitati Territoriali e due rappresentanti di ciascuna Lega riconosciuta e degli atleti ;
<u>individuato</u>	nel Consigliere Del Franco, Presidente del Settore Agonistico, la figura idonea a coordinare la Commissione;
<u>acquisita</u>	la disponibilità del Consigliere Del Franco a ricoprire l'incarico;

DELIBERA

di istituire una Commissione composta dai rappresentanti di tutte le componenti coinvolte che avrà il compito, entro la prossima riunione consiliare, di approfondire normative, tempistiche e modalità riguardanti l'assetto dei Campionati nazionali maschili come riformati dalla delibera n.364/2012, assunta in data odierna.

Di individuare i seguenti componenti della Commissione:

- Consigliere Del Franco, Presidente del Settore Agonistico, in qualità di coordinatore
- n.2 rappresentanti Lega Basket Serie A
- n.2 rappresentanti Legadue
- n.2 rappresentanti Lega Nazionale Pallacanestro
- n.2 rappresentanti GIBA
- n.1 rappresentante dei Comitati Regionali
- n.1 rappresentante CIA
- n.1 rappresentante CNA

Le Leghe e la GIBA comunicheranno alla Federazione i nominativi dei propri rappresentanti.

DELIBERA N.366/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>vista</u>	la delibera n.30 assunta dal Presidente Federale il 16 gennaio 2012;
<u>condivise</u>	le motivazioni espresse in delibera;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.30 assunta dal Presidente Federale in 16 gennaio 2012.

DELIBERA N.367/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;

- visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
- esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
- considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;
- ritenute le istanze pervenute meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
052411	CA	RC	A.S.DIL.NUOVO BASKET AMARANTO	VIA MALDARITI TRAV III N. 11	REGGIO DI CALABRIA
052431	LA	FR	VIRTUS BK TERRA S.BENEDETTO	VIA RICCARDO DA SAN GERMANO 41	CASSINO
052433	PU	TA	ASD VIRTUS JONICO BASKET 2011	VIA CARDUCCI 12	SAN GIORGIO IONICO
052435	LA	RM	A.S.D. TERZO MILLENNIO SPORT	VIALE BRUNO PELIZZI 161	ROMA
052475	PI	TO	ASD TETTI VALFRE' ORBASSANO	VIA C. COLOMBO 7	ORBASSANO
052490	EM	RA	SCUOLA BASKET FAENZA ASD	VIA CAVOUR 8	FAENZA
052525	AB	TE	ASD FREEDOM BASKET BALL ALBA	VIA A. BAFILE N. 25/2	ALBA ADRIATICA
052539	TO	FI	A.S.D. CENTRO MINIBASKET ARNO	VIA DEL CETINALE 7	FIGLINE VALDARNO
052566	EM	RE	USD AUDAX POVIGLIO 2011	VIA DON P.BORGHI 1	POVIGLIO
052572	LO	BG	A.S.D. CAMPUS	VIA T.TASSO 57	BERGAMO
052576	CM	CE	A.S.D. AMICI	VIA S. QUASIMODO 53	SAN NICOLA LA STRADA
052584	EM	FO	ASD L.SIGNORINI BASKET	VIA CARLO PISACANE 40	CASTROCARO E TERRA D
052589	VE	VI	NUOVA PALL. VICENZA A.D.	VIA S.S. MAROSTICANA 583	VICENZA
052596	EM	FO	ASD ROMAGNA PALLACANESTRO	VIA GIOVE TONANTE 14/16	FORLI'
052606	LO	MI	ASD POL. VIRTUS BOVISIO	F. ZARI 1	BOVISIO-MASCIAGO

			M.		
052610	FR	UD	A.S.D.BASKET MARTIGNACCO	VIA NOGAREDO, 74-A3	MARTIGNACCO
052633	EM	RA	ASD STONEHEAD	VIA MONTE SABOTINO 13	RAVENNA
052645	LO	MI	ASD GS SDS ARCOBALENO	VIA CARDINAL FERRARI 2	CASSINA DE' PECCHI
052646	CA	CS	A.DIL. NUOVA FORTITUDO	Corso Marco Polo 71	RENDE
052648	SO	AG	ASD BASKET LICATA	VIA CACICI N. 3	LICATA
052649	CM	CE	ASD BASKET RAJANO	VIA LATINA 154	CAIAZZO
052653	SO	AG	REAL BASKET AGRIGENTO ASD	VIA GRACEFFO N. 15	AGRIGENTO
052654	PU	FG	RAPTORS BASKET SAN SEVERO	VIA PACINOTTI, 6	SAN SEVERO
052656	LO	BG	ASD ACC. GUARDIA DI FINANZA	VIA STATUTO 21	BERGAMO
052660	PU	FG	ASD I GIURASSICI BK S. SEVERO	VIALE CASTELLANA SNC	SAN SEVERO
052661	PU	BR	ASD CESTISTICA MESAGNESE	VIA CANOVA 7	MESAGNE
052662	PU	LE	ASD BASKET GALLIPOLI	VIA GORIZIA 35	GALLIPOLI
052664	CM	BN	ASD AMICI DELLO SCHIAPPARELLI	VIA MARCHITIELLO N.16	MONTESARCHIO
052668	CA	RC	A.DIL. BASKET INCONTRO	VIA SANTA CATERINA 14-SCALA A	REGGIO DI CALABRIA
052669	SO	RG	ASD AD MAIORA	VIA G. FALCONE N. 110	RAGUSA
052670	LA	LT	ASD LIFESTAR	VIA G. GARIBALDI 37	LATINA
052681	CM	SA	A.S.D. BASKET TIME	VIA GIOVANNI XXIII N.110	SCAFATI
052683	CM	NA	A S D REAL BASKET PORTICI	VIA SAN CRISTOFARO N.51	PORTICI
052685	CM	NA	A.S.D. F.C.SCUOLA TEAM QUARTO	VIA VITICELLA 29	QUARTO

DELIBERA N.368/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.DIL. AZZURRA BASKET VCO (cod. FIP 051474) iscritta al Campionato 1ª Divisione Maschile in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.136, lettera A del Regolamento Organico;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla A.S.DIL. AZZURRA BASKET VCO (cod. FIP 051474) da GRAVELLONA TOCE a OMEGNA (VB) - 28887 Via Pietro Micca 4/A.

DELIBERA N.369/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione JANUS A.S.D. (cod. FIP 052181) con sede in SELVAZZANO DENTRO, iscritta al Campionato Promozione Maschile;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da JANUS A.S.D. a JANUS SSDARL con sede in SELVAZZANO DENTRO, via EUGANEA.

DELIBERA N.370/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione NAPOLI BASKETBALL ASD (cod. FIP 021271) con sede in NAPOLI, iscritta al Campionato DNA;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da NAPOLI BASKETBALL ASD a NAPOLI BASKETBALL SSDARL con sede in NAPOLI, Via Vicinale Trecia 25.

DELIBERA N.371/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la domanda di trasformazione in società di capitali dell'associazione

A.D.U.S. BASKET ROVELETO (cod. FIP 028771) con sede in CORTEMAGGIORE, iscritta al Campionato di Divisione Nazionale C;

rilevata

la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141, comma 3, del Regolamento Organico;

DELIBERA

di prendere atto della trasformazione da A.D.U.S. BASKET ROVELETO a PALLACANESTRO PIACENTINA SDRL con sede in CORTEMAGGIORE, via Colombini 12.

Roma, 4 febbraio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

(Maurizio Berteà)



IL PRESIDENTE

(Dino Meneghin)

